

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2356

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SATANASSI, GATTI, DULBECCO, ESPOSTO, PALOPOLI, PASTORE, TAGLIABUE, BRINI, TREBBI ALOARDI, AMICI, BELLINI, BINELLI, COCCO, CURCIO, DE SIMONE, IANNI, POLITANO, RINDONE, VAGLI

Presentata il 17 febbraio 1981

**Norme per la disciplina della produzione
e commercializzazione dei fertilizzanti nazionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge abbiamo inteso completare la normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione dei fertilizzanti nazionali e segue la proposta di legge n. 2110 sulle norme dei concimi CEE. È noto che sui fertilizzanti semplici e composti come sui concimi organici, organominerali, sugli ammendanti e correttivi è in corso una ampia riflessione, alla luce dell'esperienza, accompagnata da motivazioni agronomiche, che investe le sedi della ricerca, della sperimentazione, i produttori agricoli e le loro organizzazioni professionali ed economiche.

Oggetto principale è l'aggiornamento della pratica agronomica della concimazio-

ne in rapporto alle caratteristiche fisico-chimiche-biologiche dei terreni, nonché la corretta relazione che deve definirsi fra gli elementi nutritivi e la loro ottimale combinazione in riferimento alle esigenze delle piante coltivate. Si tratta insomma di aggiornare la produzione dei fertilizzanti per adeguarla agli aspetti agronomici di una moderna agricoltura avente come obiettivi la più alta produttività anche in termini qualitativi, la riduzione dei costi di concimazione, l'incremento della fertilità del terreno e la difesa della sua struttura.

La scienza e l'esperienza hanno ampiamente dimostrato quanto sia alto il divario fra la quantità di elementi nutritivi

immessi nel terreno attraverso la pratica della concimazione nei formulati e nei titoli attualmente in commercio e la percentuale degli stessi elementi trattenuta dal terreno e quindi disponibile per le colture.

Se prendiamo ad esempio il rapporto fra le unità di azoto e di anidride fosforica consumate in Italia che negli anni '60 era di 0,8 a 1, esso è andato negli anni successivi modificandosi sino a raggiungere attualmente il rapporto di 2 a 1.

Nelle tecniche colturali correnti si moltiplicano gli esempi di massiccio impiego di azotati, come ad esempio per il mais che riceve fino a 300 unità di azoto per ettaro. Questi alti livelli di spreco derivanti dalla fertilizzazione forzata attraverso l'uso di azotati in un rapporto squilibrato con l'anidride fosforica ed il potassio sollevano problemi di carattere economico particolarmente gravi anche in conseguenza della crisi energetica.

Vale la pena ricordare che la produzione di un chilogrammo di fertilizzante azotato richiede l'apporto di 15 mila calorie da cui ne consegue che occorrono chilogrammi 1,63 di nafta per produrre un chilogrammo di azoto. Certamente il costo energetico è importante, ma non il solo, se è vero che in seguito ad una notevole riduzione degli allevamenti, che ha significato la pressoché scomparsa del fertilizzante organico per eccellenza qual è il letame, si è determinato un notevole abbassamento di livello nella fissazione simbiotica di azoto creando difficoltà agli agricoltori nel mantenimento del bilancio della sostanza organica, difficoltà che si è inteso superare al di fuori di qualsiasi riscontro scientifico ed agronomico, attraverso una maggiore somministrazione sia di concimi semplici azotati sia di concimi minerali composti in un rapporto anomalo fra i diversi elementi fertilizzanti.

Lo scarso tenore di *humus* dei terreni italiani, che raggiunge in media appena l'1,5 per cento si riflette in modo decisivo sulla produzione.

Gli effetti negativi di impoverimento in sostanza organica hanno conseguenze ben più ampie che si ripercuotono, oltre che

sull'attività biologica e sulle funzioni nutritive del terreno, anche, come abbiamo detto più sopra, sulla sua struttura, coinvolgendo fondamentali aspetti della difesa del suolo.

Procedere oltre nelle tradizionali forme di concimazione chimica del terreno avendo come punto di riferimento il profitto delle grandi industrie chimiche anziché lo stato geopedologico, colloidale, biochimico del terreno e le reali necessità delle colture in esso ospitate, significa aggravare il già delicato e precario equilibrio agronomico con riflessi negativi in particolare sulle qualità e le caratteristiche organolettiche e quindi sul valore mercantile delle produzioni.

Secondo recenti studi sul residuo secco delle acque dei fiumi si calcola che mediamente il paese perda, per effetto del depauperamento unico, una quantità di terreno agrario pari a quello di una provincia.

È quindi essenziale il mantenimento nel terreno di un alto tenore di *humus*, risultando difficilissima e costosa l'integrazione delle perdite.

Ne è un esempio classico la tragedia degli Stati del cotone americani agli inizi del secolo.

Importante obiettivo quindi di una moderna legislazione sui fertilizzanti è quello di stimolare e regolamentare processi che consentano la reintegrazione di sostanza organica. Ciò non solo con una più razionale utilizzazione dell'azoto se è vero che il fosforo, distribuito nel terreno sotto forma di concime minerale semplice o composto è utilizzato dalle colture al 15 per cento, può elevare tale percentuale sino al 30 per cento se la sua somministrazione avviene unita a sostanza organica ad alto grado di umificazione.

È ancora opportuno ricordare che dato il notevole potere di fissazione del terreno del fosforo, il rapporto azoto e fosforo (N/P) può variare da 1 a 2 fino a 1 a 4, a seconda delle colture, ribaltando così completamente gli attuali rapporti imposti attraverso una pratica di concimazione scientificamente e agronomicamente scorretta.

Se si vuole aumentare l'efficacia del fosforo somministrato al terreno, una particolare attenzione deve essere data alla produzione dei concimi organo-minerali a cui questa proposta di legge fa ampio riferimento nell'articolato e nelle tabelle allegate.

Non basta affermare che attraverso la normale corrente pratica di concimazione minerale si mette a disposizione delle colture una certa quantità di unità di fertilizzanti. Si deve verificare, alla luce della ricerca, sperimentazione e della pratica agronomica, quante di queste unità vengono assimilate dalle piante, quante dilavate dalle acque, quante precipitano in composti insolubili, poiché quantità e azione temporale del fertilizzante non sono in sintonia con la dinamica ionica del terreno e le reali esigenze delle colture.

È dimostrato ampiamente che le piante assimilano mediamente il 40 per cento di azoto, il 30 per cento di potassio e il 15-20 per cento di fosforo somministrati sotto forma di concimi minerali semplici o composti. Ne consegue che le industrie produttrici vendono a caro prezzo agli agricoltori quantità di fertilizzanti non utilizzati che, se da un lato consentono alti profitti, dall'altro rendono economicamente ormai insostenibile la pratica colturale della concimazione.

Per contro è altrettanto accertato che gli elementi nutritivi contenuti nelle sostanze organiche sono molto più efficaci e utilizzati in misura maggiore dalle piante. La sostanza organica inoltre ha la capacità di migliorare l'utilizzo dei concimi chimici attraverso i composti organo-minerali. Infatti la sostanza organica è in grado di trattenere gli elementi nutritivi contenuti nei concimi chimici a cui è addizionata, riducendone la possibilità di dilavamento ad opera delle acque di pioggia e di irrigazione e proteggendoli dalle insolubilizzazioni cui andrebbero incontro se lasciati da soli a contatto con il terreno.

La sostanza organica esplica tale benefica funzione stabilendo complessi legami tra gli elementi nutritivi dei concimi chimici e i gruppi funzionali delle macro

molecole organiche, con il risultato pratico di mantenere solubili, e quindi disponibili per le piante, nutrimenti che diversamente rimarrebbero in grande misura inutilizzati.

È noto che la concimazione organo-minerale è da anni al centro di un grande dibattito scientifico che ha visto impegnati ricercatori con alta preparazione professionale e che hanno lavorato in condizioni precarie perché emarginati dalla cosiddetta « scienza ufficiale » in quanto le loro ricerche ed i risultati conseguiti, se da un lato introducevano una moderna concezione del rapporto fra il concime, la natura del terreno e le colture in esso ospitate, contrastavano per altro verso gli interessi consolidati della grande industria chimica che non accettava ieri e non accetta oggi, in nome del facile profitto, la verità della scienza e dell'esperienza.

Per queste ragioni riteniamo che il campo della concimazione organo-minerale, che nonostante gli ostacoli e le discriminazioni, si afferma nelle campagne come fatto di pratica agronomica e di cultura, richieda una legislazione adeguata, in grado di raccogliere e sistemare tutte le esperienze sino ad oggi realizzate. Farne oggetto di una chiara sistemazione legislativa e normativa significa evitare ogni possibile forma di speculazione.

Una legge che sia di regolazione e di controllo e al tempo stesso punto di riferimento per chi in questo campo è seriamente impegnato può anche consentirci di aprire porte sino ad oggi chiuse a livello comunitario e conquistare mercati nuovi nel nome di una scienza nuova.

Sappiamo che nel campo dei fertilizzanti misto-organici si confrontano prodotti scadenti con prodotti ottimi, ma appunto per questo vogliamo una legislazione più puntuale e corretta a differenza del testo governativo che affronta questo settore in termini marginali e superficiali. Non solo, ma se venisse approvato nella sua originaria stesura il disegno di legge n. 1207, presentato dal Governo, si determinerebbe un aumento notevole del costo di tali fertilizzanti senza adeguati riscontri in termini qualitativi ed agrono-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mici e quindi a tutto danno dei produttori agricoli.

Una più esatta e completa definizione di fertilizzante che ne comprenda anche il « carattere biologico » consente di introdurre nella classificazione e quindi nella legislazione anche i fertilizzanti a base di micro organismi verso i quali la moderna ricerca scientifica accredita ampie prospettive per il futuro.

Riteniamo altresì proporre per evidenti motivi agronomici l'abbassamento dei titoli minimi consentiti per azoto e fosforo nei concimi polivalenti. Ciò consente ovviamente, col mantenimento dei livelli della somma dei titoli complessivi, una più ampia possibilità di soddisfare le esigenze dei terreni e delle colture senza peggiorare la qualità dei concimi.

Nel campo dei concimi organici e derivati su cui non vi sono riferimenti legislativi precedenti, abbiamo voluto precisare una più corretta definizione di « azoto organico », quale azoto di origine vegetale o animale ben distinto dall'azoto organico di sintesi o azoto in forma organica.

Anche per quanto concerne il concime organo-minerale abbiamo inteso meglio e più compiutamente aderire alle conoscenze scientifiche che affidano, fra l'altro, agli ammendanti umici una importante funzione attivante nei formulati organo-minerali in sintonia coi tipi di concimi organo-minerali più diffusi nel mercato nazionale e di più elevata qualità.

Gli articoli 1, 2 e 3 della presente proposta di legge danno la definizione di « fertilizzante » « concime » « ammendante e correttivo ».

L'articolo 4 elenca gli elementi chimici della fertilità.

Gli articoli 5, 6 e 7 fissano le caratteristiche degli elementi organici.

L'articolo 10 indica le norme ed i minimi dichiarabili riferiti agli elementi chimici della fertilità.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 definiscono le caratteristiche dei concimi minerali semplici e composti dei concimi organici e organo-minerali.

L'articolo 17 elenca le caratteristiche degli ammendanti e correttivi.

Gli articoli 18, 19 e 20 riguardano l'istituzione della commissione tecnico-consulativa, le norme per la vigilanza e le sanzioni.

L'allegato 1/a precisa le caratteristiche qualitative e quantitative di tutti i concimi.

L'allegato 1/b fa riferimento alle caratteristiche degli ammendanti e correttivi.

L'allegato 2 precisa le norme per la identificazione e l'etichettatura.

L'allegato 3 riguarda i limiti delle tolleranze sui titoli.

L'allegato 4 stabilisce i criteri di prelevamento dei campioni per il controllo dei concimi.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge non abbiamo inteso dare risposte compiute ai quesiti che la scienza, la ricerca, la sperimentazione e il mondo agricolo pongono al centro di una vera e propria rifondazione della pratica colturale della concimazione.

Abbiamo voluto indicare una strada da perseguire, proponendo tipi di concime, formulati e diversi rapporti fra i vari elementi della fertilità nel campo della concimazione minerale come in quella organica e organo-minerale in modo da privilegiare gli aspetti agronomici rispetto a quelli meramente quantitativi.

Sarà compito dei centri di ricerca, degli studiosi, delle organizzazioni professionali ed economiche dei produttori agricoli, attuare programmi diffusi di sperimentazione in un confronto culturalmente corretto perché la concimazione raggiunga quei livelli di scientificità ormai indifferibili per motivare il rammodernamento ed il rilancio della nostra agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I fertilizzanti comprendono i concimi, gli ammendanti e tutte quelle sostanze in grado di assicurare o migliorare la nutrizione delle piante o capaci di modificare o migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare i tipi di concimi o ammendanti e correttivi.

ART. 2.

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità (principali, secondari e microelementi) a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.

ART. 3.

Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno.

ART. 4.

Sono considerati « elementi chimici della fertilità »:

- a) gli elementi "principali" azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);
- b) gli elementi "secondari" calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S);

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) i "microelementi" (elementi oligodinamici, oligo-elementi) boro (B), manganese (Mn), zinco (Zn), rame (Cu), molibdeno (Mo), cobalto (Co) e ferro (Fe).

ART. 5.

Per « carbonio organico di origine biologica » si intende il carbonio costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi.

ART. 6.

Per « azoto organico » si intende l'azoto contenuto nei composti organici di origine vegetale e/o animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione.

ART. 7.

Per « azoto organico di sintesi » si intende l'azoto contenuto nei composti organici ottenuti per sintesi industriale.

ART. 8.

Per titolo di un fertilizzante si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al « tal quale », cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati.

ART. 9.

Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, descritto fra i tipi degli allegati 1-A e 1-B della presente legge.

ART. 10.

Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilità, che dovranno essere specificate secondo il « tipo » di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

a) azoto — col nome ed il simbolo chimico dell'elemento: « azoto (N) ». Titolo minimo dichiarabile: quello indicato nell'allegato 1A per ciascun tipo nei concimi minerali semplici e nei concimi organici, 2% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico non deve essere inferiore allo 0,5%;

b) fosforo — come « Anidride fosforica (P_2O_5) ». Titolo minimo dichiarabile: quello indicato nell'allegato 1-A per ciascun tipo nei concimi minerali semplici e negli organici, 3% P_2O_5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali;

c) potassio — come « Ossido di potassio (K_2O) ». Titolo minimo dichiarabile: quello indicato nell'allegato 1-A per ciascun tipo nei concimi semplici, 5% K_2O nei composti e nei concimi organo-minerali;

d) calcio — come « Ossido di calcio (CaO) ». Titolo minimo dichiarabile: 5% CaO;

e) magnesio — come « Ossido di magnesio (MgO) ». Titolo minimo dichiarabile: 5% MgO nei concimi semplici, nei concimi organici e negli ammendanti e correttivi; 2% MgO nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;

f) zolfo — come « Anidride solforica (SO_2) ». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione in zolfo elemento (S). Titoli minimi dichiarabili: 5% SO_2 ; 2% S;

g) microelementi — (elementi oligodinamici, oligo-elementi). Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento: « boro (B) », « manganese (Mn) », « zinco (Zn) », « rame (Cu) », « molibdeno (Mo) », « cobalto (Co) », « ferro (Fe) ». Titoli minimi dichiarabili:

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

0,05% B - 0,1% Mn - 0,01% Zn - 0,01%
Cu - 0,005% Mo - 0,01% Co - 2% Fe;

h) sostanza organica - come « Carbonio organico di origine biologica (C) ». Titolo minimo dichiarabile: 7% C. Per gli ammendanti o correttivi (allegato 1-B) dovrà essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in « sostanza organica »;

i) cloro - anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilità, quando la dichiarazione del titolo è prescritta nell'allegato 1-A col nome ed il simbolo chimico dell'elemento « cloro (Cl) ».

ART. 11.

Sono concimi minerali semplici i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarato, uno solo degli elementi chimici principali della fertilità (N, P, K). Non possono contenere carbonio organico di origine biologica in quantità superiore al 2%.

Per il nitrato ammonico ad alto titolo il limite massimo ammesso di carbonio organico è di 0,2 per cento. Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi minerali semplici liquidi o in sospensione.

Nei concimi minerali semplici liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi minerali semplici in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Nel caso di concimi minerali semplici fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20° C.

Per i concimi liquidi è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I concimi minerali semplici si distinguono in:

a) concimi minerali semplici azotati. Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo e/o potassio;

b) concimi minerali semplici fosfatici. Debbono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto e/o potassio;

c) concimi minerali semplici potassici. Debbono contenere, espressamente dichiarato, potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto e/o fosforo.

ART. 12.

Sono concimi minerali composti i prodotti, naturali o sintetici che contengono, espressamente dichiarati ed opportunamente miscelati o combinati secondo vari rapporti, due o più elementi chimici principali della fertilità (N, P, K). Non possono contenere carbonio organico di origine biologica in quantità superiori al 2 per cento. Per i concimi minerali composti con contenuto di nitrato ammonico superiore al 40 per cento (7 per cento di azoto nitrico), il limite massimo ammesso di carbonio organico è di 0,4 per cento. Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi minerali composti liquidi o in sospensione. Nei concimi minerali composti liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi minerali composti in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospen-

sione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Nel caso dei concimi minerali composti fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20° C.

Per i concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi minerali composti si distinguono in:

a) concimi minerali composti NP. Debbono contenere espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potasso;

b) concimi minerali composti NK. Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo;

c) concimi minerali composti PK. Debbono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto;

d) concimi minerali composti NPK. Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi.

ART. 13.

Sono concimi organici i prodotti la cui totalità degli elementi nutritivi contenuti è di origine organica, animale o vegetale. Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido possono presentarsi sotto forma di concimi organici liquidi o in sospensione.

Nei concimi organici liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione

acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi organici in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Per i concimi organici fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20° C.

Per i concimi liquidi in soluzione, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi organici si distinguono in:

a) concimi organici azotati. Debbono contenere esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto organico di origine animale e/o vegetale. Possono contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo e di potassio, salvo quanto consentito nell'allegato 1-A;

b) concimi organici NP. Debbono contenere esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto organico e fosforo, di origine animale e/o vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. È consentita nei casi previsti nell'allegato 1-A, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale.

ART. 14.

Sono concimi organo-minerali i prodotti ottenuti per miscela o reazione di uno o più concimi organici e/o di uno o più ammendamenti umici, con uno o più concimi semplici e/o composti.

La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5 per cento.

Nel caso che il prodotto sia costituito da più matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuna presente nel concime.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella innanzi indicata non possono essere dichiarate.

Tali prodotti, se commercializzati allo stato fluido, possono presentarsi sotto forma di concimi organo-minerali liquidi o in sospensione.

Nei concimi organo-minerali liquidi i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida (soluzione vera). Nei concimi organo-minerali in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa, sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione mediante l'impiego di opportune sostanze sospendenti o con altre tecniche adeguate.

Per i concimi organo-minerali fluidi è ammessa, in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso/peso, anche la dichiarazione del titolo in peso/volume a 20° C.

Per i concimi liquidi in soluzione, è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei fino ai limiti specificati nell'allegato 3.

I concimi organo-minerali si distinguono in:

a) concimi organo-minerali azotati. Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto organico, oltreché, sempre dichiarato in quantità, forma e solubilità, azoto derivante da uno o più concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo e/o potassio;

b) concimi organo-minerali NP. Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto organico e fosforo, oltreché, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio;

c) concimi organo-minerali NK. Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto organico e, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio e/o

azoto derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo;

d) concimi organo-minerali NPK. Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto organico e forforo, oltrech , sempre dichiarati in quantit , forma e solubilit , potassio e/o azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi secondari e/o microelementi.

ART. 15.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1 A di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'allegato 1 A nonch  all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provveder  con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, il Ministro della sanit  e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 18.

ART. 16.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative alla identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al numero 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalit  di etichettatura sono stabilite al numero 2 dello stesso allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi

o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organismi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2 numero 1, della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui all'allegato 1 A della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti caratteristiche particolari, dosi e modalità di impiego, eventuali precauzioni per la conservazione in magazzino e la manipolazione del concime.

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intellegibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino

irrimediabilmente danneggiati. È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'allegato 2, si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'articolo 18.

Tutti i concimi, al momento della loro immissione in commercio, possono essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti e/o dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento di cui all'allegato 4 e con i metodi di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3.

Allo scopo di evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3 i competenti Servizi di vigilanza si atterranno a quanto disposto nel predetto allegato, alle cui modifiche si provvede con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'articolo 18.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati, potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

ART. 17.

Sono « ammendanti » e/o « correttivi » i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 3. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nella descrizione di cui all'allegato 1-B della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti o correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 16.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1-B.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1-B di nuovi tipi di ammendanti e/o correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'allegato 1-B nonché dell'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti e/o correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 18.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

ART. 18.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di Istituti pubblici gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fer-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzione di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

c) due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

d) due rappresentanti del Ministero della sanità o dell'Istituto superiore della sanità;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

g) quattro rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario scelto fra i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 19.

Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si avvale anche della collaborazione delle regioni.

I servizi di vigilanza, per l'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal-

la presente legge e dai suoi allegati, possono procedere in qualunque momento al prelievo dei campioni di fertilizzanti immessi in commercio. Possono procedere, altresì al sequestro dei prodotti non conformi alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati quando è opportuno non lasciarli alla libera disponibilità del detentore. Del sequestro è immediatamente informata l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative.

Le sanzioni amministrative sono applicate dal prefetto del luogo, in cui è stata commessa l'infrazione, in conformità della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Copia di ogni verbale di prelevamento di campioni o di sequestro che concerne un prodotto fabbricato o confezionato o importato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o al confezionatore o all'importatore del prodotto stesso. In tali casi l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore o importatore della merce stessa.

Le analisi dei campioni di fertilizzanti sono compiute dagli istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la vigilanza per la repressione delle frodi.

Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, il capo del servizio o del laboratorio trasmette copia del verbale di prelevamento dei campioni o di sequestro di cui sopra con il relativo certificato di analisi al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata, comunica l'esito delle analisi al detentore del prodotto e, nel caso che il prelievo riguardi campioni di confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta, analoga comunicazione è fatta al produttore o all'importatore.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono pagare la terza parte del massimo della sanzione prevista, con effetto li-

beratorio, presso l'Ufficio del registro oppure presentare al prefetto istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma di lire 50.000.

Tale somma può essere variata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le analisi di revisione sono eseguite dagli Istituti che saranno designati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le analisi di revisione sono effettuate in contraddittorio con l'interessato o con un suo rappresentante. A tal fine l'Istituto incaricato dà comunicazione delle operazioni all'interessato almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Quando dagli accertamenti compiuti o dalla prima analisi dei campioni risulti l'esistenza di un reato previsto dal codice penale, il capo del servizio o del laboratorio trasmette immediatamente la denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione al prefetto se si è proceduto a sequestro a norma del secondo comma.

Allorché dalle analisi risulti una violazione della presente legge, le relative spese sono a carico dei contravventori.

Per le infrazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La violazione amministrativa accertata senza prelievo ed analisi di campioni deve essere contestata a norma dell'articolo 6 della citata legge 24 dicembre 1975, n. 706, anche al fine della decorrenza del termine per il pagamento, presso l'Ufficio del registro, della terza parte del massimo della sanzione prevista.

ART. 20.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme pre-

scritte dalla presente legge e dai suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro:

a) da lire 3.500.000 a lire 10.000.000 qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge;

b) da lire 3.000.000 a lire 8.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

c) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati;

d) da lire 8.000.000 a lire 20.000.000 qualora risulti che le tolleranze di cui all'articolo 7, siano state sistematicamente messe a profitto;

e) di lire 2.000.000 per chiunque si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti;

f) da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge ed ai suoi allegati.

Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

ART. 21.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo

1926, n. 562, nonché gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 22.

Nulla è innovato per quanto riguarda la regolamentazione dello smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione di cui al numero 2) lettera e) dell'articolo 2, e all'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ART. 23.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1. A

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

1. - *Premessa.*
1. 1. - Per tutti i concimi riportati in questo allegato (minerali, semplici e composti, organici ed organo-minerali, allo stato fluido o solido) è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi.
1. 2. - Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all'origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo (es.: Perfosfato normale + Ca + SO₃; Concime NPK + Ca + Mg + ... + Microelementi, ecc.). Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi. La dizione « a basso titolo », quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici.
1. 3. - I concimi a base di fosfati che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai punti 3.1., 3.2., 3.4. - concimi 2a, 2b e 3 di colonna 9) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull'insolubile in acqua con metodi appropriati.
1. 4. - Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico di origine biologica (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali.
1. 5. - Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell'ossido di potassio totale solubile in acqua e dell'anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.
1. 6. - Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali) nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole « equivalente a » (esempio: Azoto (N) totale x % P/P equivalente a y % P/V a 20°C).
1. 7. - Nei concimi liquidi in soluzione (minerali semplici o composti, organici od organo-minerali) la determinazione del titolo dei vari elementi nutritivi deve essere eseguita sulla soluzione limpida, eliminando l'eventuale materiale non in soluzione per filtrazione o centrifugazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. — CONCIMI MINERALI SEMPLICI

1. 1. — Concimi azotati solidi.

N.	1	2	3	4	5	6
DENUMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.		
1. - Nitrato di calcio.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato di calcio ed eventualmente nitrato d'ammonio.	15% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N.	—	—	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.	
2. - Calcio-cianamide.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calcocianamide, nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali d'ammonio e di urea.	18% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico.	—	—	Azoto totale.	
3. - Solfato ammonico.	Prodotto ottenuto per via chimica o come prodotto collaterale di altre produzioni e contenente come prodotto essenziale solfato ammonico.	20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	—	Azoto ammoniacale.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - *Concimi azotati solidi.*

N. DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO.	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
4. - Nitrate ammonico.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come prodotto essenziale nitrato ammonico nonché, eventualmente, diluenti quali roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite.	20% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Il limite massimo consentito del carbonio è dello 0,4% per titoli in azoto compresi tra il 26% ed il 31,5% e dello 0,2% per i titoli superiori al 31,5%. Il limite massimo in cloruri per titoli in azoto superiore al 26% è 0,02% espresso in cloro.	Ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente.	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.
5. - Solfonitrato di ammonio.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato di ammonio.	25% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 5%.	—	Azoto totale. Azoto ammoniacale. Azoto nitrico.
6. - Urea.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale diammide carbonica (carbammide).	44% N Azoto valutato come azoto ureico. Titolo massimo di biuretto: 1,2%.	—	Azoto totale espresso come azoto ureico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - Concimi azotati solidi.

N.	2	3	4	5	6
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
7. - Formurea (FU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componenti essenziali, polimeri di urea formaldeide a basso peso molecolare.	38% N Azoto valutato come azoto totale. Indice di attività compreso fra 40 e 60.	—	Azoto totale. Indice di attività.	
8. - Crotonilidendiurea (CDU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componente essenziale, crotonilidendiurea.	28% N Azoto valutato come azoto totale.	—	Azoto totale.	
9. - Isobutilidendiurea (IBDU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componente essenziale, isobutilidendiurea.	30% N Azoto valutato come azoto totale.	—	Azoto totale.	
10. - Sali misti azotati. Sfridi azotati.	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, come prodotto collaterale, contenente azoto in forme diverse.	10% N Azoto valutato come azoto totale.	Le varie forme di azoto devono essere dichiarate quando presenti per almeno una unità per cento (1 Kg/100 Kg di prodotto). La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli in azoto totale inferiori al 15%.	Azoto totale e, quando presenti, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, azoto organico di sintesi (da FU, CDU, IBDU). Indice di attività in presenza di FU.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 2. — Concimi azotati fluidi.

1	2	3	4	5	6	7
1. - Ammoniaca anidra.	Ammoniaca gas, liquida sotto pressione, ottenuta per sintesi degli elementi.	80% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	Azoto ammoniacale.	Prodotto sottoposto alle norme di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione previste dalla vigente legislazione.	
2. - Soluzioni ammoniacali.	Ammoniaca in soluzione acquosa.	10% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 12%.	Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	
3. - Soluzione di nitrato ammonico.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di nitrato ammonico.	16% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale: ciascuno forma di azoto deve essere circa la metà dell'azoto presente.	—	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	
4. - Soluzione di urea.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di urea.	15% N Azoto valutato come azoto ureico.	—	Azoto ureico.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - Concimi azotati fluidi.

1 N. DEL TIPO	2 MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	3 TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DI PESO). VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI REQUISITI RICHIESTI.	4 ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO.	5 ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. FORMA E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI CRITERI.	6 NOTE
5	Soluzione azotata a base di nitrato ammonico e di urea.	24% N Azoto valutato come azoto totale di cui: Azoto nitrico almeno 3% Azoto ammoniacale almeno 3% Azoto ureico almeno 3%	—	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Azoto ureico.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.
6	Soluzione di solfato ammonico.	8% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%.	Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 3. — Concimi fosfatici solidi.

N. DEL TIPO	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note	
1. - Scorie di defosforazione. Scorie Thomas.	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componente essenziale silicofosfati di calcio.	12% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%.	—	
2. - Perfosfato normale.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio.	16% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nella acqua.	—	Anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% solubile in acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 3. — *Concimi fosfatici solidi.*

DENUMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	3	4	5	6	7
3. - Perfosfato concentrato.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio.	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nella acqua.	—	Anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% solubile in acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo.
4. - Perfosfato triplo.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico.	38% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua.	—	Anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% solubile in acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata a 3 grammi.
5. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio.	20% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 40% del titolo dichiarato di anidride fosforica solubile nell'acqua. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acqua.	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 3. — *Concimi fosfatici solidi.*

DENOMINAZIONE DEL TIPO	1	2	3	4	5	6	7
N.	1	2	3	4	5	6	7
			Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note	
6. - Perfosfato d'ossa.		Prodotto ottenuto per via chimica, proveniente dal trattamento acido di ossa degenerate e contenente, come componenti essenziali, fosfato monocalcico, solfato di calcio e piccole quantità di composti azotati.	14% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro di cui almeno il 70% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acqua. Azoto valutato come azoto totale.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua. Azoto totale.	Il perfosfato d'ossa viene per convenzione compreso fra i concimi fosfatici semplici. La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo.	
7. - Fosfato precipitato bicalcico diidrato.		Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubile dei fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato.	38% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	La P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico di Petermann deve essere valutata sul concime tal quale così come viene commercializzato, senza cioè sottoporre il campione, durante la sua preparazione, alla macinazione.	
8. - Fosfato termico.		Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato mediante azione di composti alcalini e di acido silicico e contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio.	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	La P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico di Petermann deve essere valutata sul concime tal quale così come viene commercializzato, senza cioè sottoporre il campione, durante la sua preparazione, alla macinazione.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 3. — Concimi fosfatici solidi.

1	2	3	4	5	6	7
N. DEL TIPO	DENOMINAZIONE	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
9.	Fosfato alluminocalcico.	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente, come componenti essenziali, fosfati di calcio e di alluminio.	30% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie.	
10.	Fosfato naturale tenero. Fosforite macinata.	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente, come componenti essenziali, fosfato tricalcico e carbonato di calcio.	25% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,063, passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di mm 0,125.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 3. - *Concimi fosfatici solidi.*

1	2	3	4	5	6	7
N. DEL TIPO	DENOMINAZIONE	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
11.	Sali misti fosfatici Sfridi fosfatici.	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, addizionato di inerti e contenente uno o più tipi di sali fosfatici.	10% P_2O_5 Fosforo valutato come P_2O_5 solubile negli acidi minerali.	Le varie solubilità dell'anidride fosforica devono essere dichiarate quando sono presenti nel prodotto nella misura di almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto). È obbligatoria la dichiarazione dei vari componenti fosfatici (es.: perfosfato normale, scorie di defosforazione, fosfato naturale tenero, ecc.) in ordine crescente rispetto alla quantità presente nel concime. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli in P_2O_5 totale inferiori al 12%.	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Quando presenti: anidride fosforica solubile in acido citrico al 2% (da scorie di defosforazione), anidride fosforica solubile in acido formico al 2% (da fosfato naturale tenero), anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro, anidride fosforica solubile in acqua.	La pesata per la determinazione della P_2O_5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo quando la quantità di P_2O_5 solubile esclusivamente negli acidi minerali è inferiore alle 2 unità per cento; negli altri casi la pesata da effettuarsi per tale determinazione è fissata a 3 grammi.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 4. - Concimi fosfatici fluidi.

N. 1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.		Note
1. - Acido fosforico.	Prodotto ottenuto per attacco acido di fosfati naturali e contenente principalmente acido ortofosforico.	40% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica totale da acido ortofosforico.	—	Anidride fosforica totale da acido ortofosforico.	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 5. — *Concimi potassici solidi.*

DENUMERAZIONE DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DI PESO). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO.	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	NOTE
1	3	4	5	6	7
1. - Sale grezzo di potassio.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio.	18% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	—	Ossido di potassio solubile in acqua.	—
2. - Cloruro potassico.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio, contenente essenzialmente cloruro di potassio.	37% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	—	Ossido di potassio solubile in acqua.	—
3. - Sale potassico B. I.C. (a basso tenore di cloruri).	Prodotto contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio e con basso contenuto di cloruri.	15% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloruri 3%.	—	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—
4. - Solfato potassico.	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato potassico e con basso contenuto di cloruri.	47% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloruri 3%.	—	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—
5. - Sali misti potassici Sfridi potassici.	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, addizionato di inerte e contenente uno o più tipi di sali potassici.	10% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in K_2O inferiori al 12%.	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—

2. - CONCIMI MINERALI COMPOSTI

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. — CONCIMI

2. 1. — Concimi NPK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	20% N+ P ₂ O ₅ + K ₂ O	2% N 3% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (1-b) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da polifosfati (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e nell'acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%	K ₂ O solubili in acqua
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:	
					Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato allumino-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINERALI COMPOSTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
<p>Azoto totale.</p> <p>Le forme da (2) a (6) pari o superiori all'1% in peso.</p> <p>Per la forma (6) il tipo di aldeide usata.</p> <p>Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.</p>	<p>1. Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o (1-b), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%.</p> <p>La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2-a. Un concime NPK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime minerale composto NPK contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».</p> <p>La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p>	<p>Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p>	<p>1. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</p> <p>2. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. — *Concimi NPK.*

DENOMI- NAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7

Segue:
Concime
NPK

Fosfato termico:

passaggio di almeno il 75%
al setaccio a maglie di 0,160
mm

Fosfato naturale tenero:

passaggio di almeno il 90%
al setaccio a maglie di 0,063
mmFosfato naturale parzialmente
solubilizzato:passaggio di almeno il 90%
al setaccio a maglie di 0,160
mm

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
8	9	10	11

2-b. Un concime NPK contenente fosfato alluminio-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

- contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);
- contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime minerale composto NPK contenente fosfato alluminio-calcico ».

3. Il tipo di concime NPK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione « Concime minerale composto NPK contenente... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

- per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);
- per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);
- per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);
- per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 2. — Concimi NP.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N+ P ₂ O ₅	2% N 3% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto uretico (5) Azoto cianamidico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (1-b) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da polifosfati (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e nella acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, so-	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale.	1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o 1-b), (2) o (3):	—	—
2. Le forme da (2) a (6) pari o superiori all'1% in peso.	— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2% deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);		
3. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata.	— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b).		
4. Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40.	Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.		
	2-a. Un concime NP contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:		
	— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);		
	— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);		
	— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).		
	Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione « Concime minerale composto NP contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».		
	La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.		

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. — Concimi NP.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP	—	—	—	—	lubile nell'acido formico al 2%.	—
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato alluminio-calcao: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm	
					Fosfato naturale parzialmente solubilizzato: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>2-b. Un concime NP contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1); — contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7). <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto NP contenente fosfato allumino-calcico ».</p>	—	—
3.	<p>Il tipo di concime NP contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto NP contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6); — per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5); — per i concimi a base di fosfato allumino calcico: la solubilità (7); — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8). 		

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 3. — Concimi NK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N+ K ₂ O	2% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilendiurea, isobutilendiurea).	—	K ₂ O solubile in acqua

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale 2. Le forme da (2) a (6) pari o superiori all'1% in peso 3. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata 4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua.	1. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl. 2. E consentito dichiarare un titolo in cloro.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 4. — Concimi PK.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% P ₂ O ₅ + K ₂ O	3% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	—	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua. (1-b) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da polifosfati. (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro. (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e nella acqua. (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali. (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié). (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solu-	K ₂ O solubile in acqua

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o (1-b), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2% deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p>	Ossido di potassio solubile nell'acqua.	<p>1. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</p> <p>2. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>
	<p>2-a. Un concime PK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime minerale composto PK contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p>		

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 4. — *Concimi PK.*

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Segue: Concime PK	—	—	—	—	bile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm Fosfato allumino-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm Fosfato naturale parzialmente solubilizzato: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>2-b. Un concime PK contenente fosfato alluminio-calci- co deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la se- conda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1); — contenere almeno il 5% di anidride fosforica se- condo la solubilità (7). <p>Questo tipo di concime deve essere commercializ- zato con la denominazione: « Concime minerale composto PK contenente fosfato alluminio-calci- co ».</p>	—	—
3.	<p>Il tipo di concime PK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fo- sfato termico, fosfato alluminio-calci- co, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto con- tenente... », seguita dall'indicazione della compo- nente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosfo- rica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i concimi a base di scorie Thomas: la solu- bilità (6); — per i concimi a base di fosfato termico: la so- lubilità (5); — per i concimi a base di fosfato alluminio-calci- co: la solubilità (7); — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8). 		

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. — CONCIMI MINERALI COMPOSTI

3. 1. — Concimi NPK fluidi.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NPK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida	15% N+ P ₂ O ₅ + K ₂ O	2% N 3% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P ₂ O ₅ da acido ortofosforico	K ₂ O totale
Concime NPK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	15% N+ P ₂ O ₅ + K ₂ O	2% N 3% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da acidi orto e polifosforici riuniti (3) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da acido ortofosforico (4) P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro	K ₂ O solubili in acqua

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LUIDI (LIQUIDI ED IN SOSPENSIONE)

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale 2. Le forme da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	1. Per un concime NPK liquido, contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1). 2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2). 3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2).	Ossido di potassio totale	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 16%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.
1. Azoto totale 2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso 3. Per la forma (5) il tipo di aldeide usata 4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.	1. Per un concime NPK in sospensione, contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1). 2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso devono essere dichiarate.	Ossido di potassio solubile in acqua	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 16%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. 2. — Concimi NP fluidi.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% N+ P ₂ O ₅	2% N 3% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P ₂ O ₅ da acido orto fosforico	—
Concime NP in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% N+ P ₂ O ₅	2% N 3% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formula, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da acidi orto e polifosforici riuniti (3) P ₂ O ₅ solubile in acqua da acido ortofosforico (4) P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P_2O_5 9	K_2O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale	1. Per un concime NP liquido contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1).	—	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.
2. Le forme da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2).		2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.
	3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2).		
1. Azoto totale	1. Per un concime NP in sospensione contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici deve essere dichiarata la solubilità (1).	—	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.
2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso	2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso devono essere dichiarate.		2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.
3. Per la forma (5) il tipo di aldeide usata			
4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.			

VIII. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. 3. — Concimi NK fluidi.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% N+ K ₂ O	2% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico.	—	K ₂ O totale
Concime NK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% N+ K ₂ O	2% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formura, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	—	K ₂ O solubile in acqua

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale	—	Ossido di potassio totale	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.
2. Le forme da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso			2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.
			3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl.
			4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.
1. Azoto totale	—	Ossido di potassio solubile in acqua	1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.
2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.			2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.
3. Per la forma (5) il tipo di aldeide usata.			3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl.
4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.			4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. 4. — Concimi PK fluidi.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime PK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% P ₂ O ₅ + K ₂ O	3% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	—	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti. (2) P ₂ O ₅ da acido ortofosforico.	K ₂ O totale
Concime PK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% P ₂ O ₅ + K ₂ O	3% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	—	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti. (2) P ₂ O ₅ solubile in acqua da acidi orto e polifosforici riuniti. (3) P ₂ O ₅ solubile in acqua da acido ortofosforico. (4) P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro.	K ₂ O solubile in acqua

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per un concime PK liquido contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici deve essere dichiarata la solubilità (1). 2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2). 3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2). 	Ossido di potassio totale.	<ol style="list-style-type: none"> 1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.
—	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per un concime PK in sospensione contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1). 2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso, devono essere dichiarate. 	Ossido di potassio solubile in acqua.	<ol style="list-style-type: none"> 1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. - CONCIMI ORGANICI

4. 1. - *Concimi organici azotati* (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - es.: « Concime organico azotato - Cornunghia torrefatta »).

1 N.	2 DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	7 Note
1. - Pennone.		Scarto di piume e penne di animali domestici	10% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
2. - Cornunghia torrefatta.		Residui di corna e unghie torrefatte	9% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 4. 1. - Concimi organici azotati.

1	2	3	4	5	6	7
N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
3.	- Cornungia naturale.	Residui di corna e urine allo stato naturale	9% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
4.	- Pelli e crini (Pellicino o pellicini).	Residui della lavorazione delle pelli	5% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
5.	- Cuoiattooli.	Ritagli di cuoio eventualmente trattati con acido solforico ed essiccati	5% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
6.	- Cuoio torrefatto.	Ritagli di cuoio torrefatti	5% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 4. 1. - Concimi organici azotati.

1	2	3	4	5	6	7
N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
7.	Crisalidi.	Crisalidi di baco da seta sgrassate	5% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
8.	Sangue secco.	Sottoprodotto della macellazione essiccato e polverizzato	9% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
9.	Farina di carne (Carniccio).	Residui della lavorazione della carne, eventualmente trattati con acido solforico, dissecati e macinati	4% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
10.	Panelli.	Residui di lavorazione di semi oleosi essiccati	3% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 4. 1. — *Concimi organici azotati.*

1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali		Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
11. - Borlanda essicata.		Residuo della distillazione di liquidi idroalcolici ottenuti per fermentazione di sostanze zuccherine	3% N 6% K ₂ O Azoto valutato come azoto organico totale Ossido di potassio valutato come ossido di potassio totale solubile in acqua	—	Azoto organico Ossido di potassio totale solubile in acqua	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica
12. - Cascami di lana.		Residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti	8% N Azoto valutato come azoto organico totale	—	Azoto organico	—
13. - Miscela di concimi organici azotati.		Miscela di vari tipi di concimi organici azotati	5% N Azoto valutato come azoto organico totale		Azoto organico	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. 2. — *Concimi organici NP* (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denomi

DENOMI- NAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
1. Guano	Escrementi di uccelli acquatici	6% N+ P ₂ O ₅	3% N 3% P ₂ O ₅	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	—
2. Farina di pesce	Residui della lavora- zione del pesce, es- siccati	8% N+ P ₂ O ₅	5% N 3% P ₂ O ₅	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	—
3. Farina d'ossa	Ossa sgrassate, sec- cate e macinate	20% N+ P ₂ O ₅	2% N 18% P ₂ O ₅	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	—
4. Farina d'ossa dege- latinate	Ossa sgrassate, dege- latinate, seccate e macinate	20% N+ P ₂ O ₅	1% N 15% P ₂ O ₅	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	—
5. Ruffetto d'ossa	Residuo della lavora- zione delle ossa	15% N+ P ₂ O ₅	3% N 12% P ₂ O ₅	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	—
6. Concime d'ossa	Ossa non degelatina- te e residui di ma- cellazione trattati con acido solforico	13% N+ P ₂ O ₅	2% N 11% P ₂ O ₅	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	—
7. Pollina essiccata	Escrementi di volati domestici	5% N+ P ₂ O ₅	2% N 2% P ₂ O ₅	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	—
8. Miscela di concimi organici NP	Miscela di vari tipi di concimi organi- ci NP	6% N+ P ₂ O ₅	3% N 3% P ₂ O ₅	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	—

5. — CONCIMI ORGANO-MINERALI

5. 1. — *Concimi Organo-minerali azotati.*

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale azotato	Prodotto ottenuto per miscela o reazione di uno o più concimi organici azotati e/o uno o più ammendanti umici con concimi semplici azotati	12% N (organico più minerale) 7% C organico sul secco	12% N (almeno 0,5% N organico)	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	—	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
Azoto totale.	—	—	Si applica quanto disposto all'articolo 6, comma secondo, della legge.
l. Azoto organico.			Il titolo è dato in azoto totale.
l. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso.			E obbligatoria la dichiarazione separata dall'azoto organico e di almeno una delle forme azotate da (3) a (7), nonché dei concimi minerali azotati di partenza.
l. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata.			E altresì obbligatoria la dichiarazione del carbonio organico di origine biologica.
i. Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40.			

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. 2. — Concimi Organo-minerali NP.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale NP	Prodotto ottenuto per miscela o reazione di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/ di uno o più ammendanti umici con concimi semplici azotati e/o fosfatici e/o di concimi composti NP	12% N (organico + minerale) + P ₂ O ₅ + 7% C (organico sul secco)	2% N (almeno 0,5% N organico) 3% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeide (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (1-b) P ₂ O ₅ solubili in acqua da polifosfati (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (P ₂ O ₅ totale) (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acido formico al 2%	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti

N	P_2O_5	K_2O	Altre indicazioni e note
8	9	10	11
1. Azoto totale	1. P_2O_5 totale: solubilità (4)	—	Si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma secondo, della legge:
2. Azoto organico	2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso		È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza.
3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso			I titoli sono dati:
4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata			a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico.
5. Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40			b) in anidride fosforica totale. È obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti.
			c) in carbonio organico di origine biologica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. 3. — Concimi Organo-minerali NK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6	K ₂ O 7
Concime organo-minerale NK	Prodotto ottenuto per miscela o reazione di uno o più concimi organici azotati, e/o di uno o più ammendanti umici con concimi semplici azotati e/o concimi semplici potassici e/o concimi composti NK	12% N (organico + minerale) + K ₂ O + 7% C organico sul secco	2% N (almeno 0,5% N organico) 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formura, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	—	K ₂ O totale solubile in acqua

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale	—	K ₂ O totale solubile in acqua	Si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma secondo, della legge.
2. Azoto organico			E obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati:
3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso			a) in azoto totale. E obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico.
4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata			b) in ossido di potassio totale solubile in acqua.
5. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40			c) in carbonio organico di origine biologica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. 4. — Concimi Organo-minerali NPK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale NPK	Prodotto ottenuto per miscela o reazione di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o uno o più ammendanti umici con concimi semplici azotati, fosfatici, potassici e/o concimi composti NP, NK, PK e NPK	15% N (organico + minerale) + P ₂ O ₅ + K ₂ O + 7% C organico sul secco	2% N (almeno 0,5% N organico) 3% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (1-b) P ₂ O ₅ solubile in acqua da polifosfati (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (P ₂ O ₅ totale) (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%	K ₂ O totale solubile in acqua

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
--------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Azoto totale

Azoto organico

Le forme da (3) a (7)
pari o superiori al-
l'1% in pesoPer la forma (7) il
tipo di aldeide usataPer la formurea l'in-
dice di attività che
comunque non deve
essere inferiore a 401. P₂O₅ totale: solubilità (4). K₂O totale solubi-
le in acqua2. Le solubilità da (1) a (3) e
da (5) a (8) pari o superiori
all'1% in peso.Si applica quanto disposto dall'arti-
colo 6, comma secondo, della leg-
ge. È obbligatoria la dichiarazione
dei concimi minerali semplici e/o
composti di partenza.

I titoli sono dati:

- a) in azoto totale.
È obbligatoria la dichiarazione
separata dell'azoto organico.
- b) in anidride fosforica totale.
È obbligatoria la dichiarazione
delle solubilità parziali nei casi
previsti.
- c) in ossido di potassio totale solu-
bile in acqua.
- d) in carbonio organico di origine
biologica.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1. B

AMMENDANTI E CORRETTIVI

PAGINA BIANCA

1. *Premessa.*
 - 1.1. *Classificazione granulometrica.*

È adottata la seguente classificazione granulometrica:

 - 1.1.1. *Prodotto polverulento:* almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro.
 - 1.1.2. *Prodotto triturato:* almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.
 - 1.1.3. *Prodotto greggio:* meno dell'80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.
 - 1.1.4. *Prodotto granulato:* prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri).
 - 1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.
 - 1.3. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio (C) per 1,724.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. - AMMENDANTI E CORRETTIVI.

2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

1 N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	6 Note	7
1. - Letame essiccato	Mescolanza, più o meno fermentata di lettiere e deiezioni animali	Sostanza organica sul secco: minimo 60% Rapporto C/N: 30 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3% Umidità inferiore al 30%	E obbligatorio, indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: letame di bovini, letame equino, ovino, ecc.	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—	
2. - Letame artificiale	Mescolanza di paglia e di concimi semplici azotati dopo fermentazione	Sostanza organica sul secco: 70% minimo Rapporto C/N: 30 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	E obbligatorio, indicare il tipo di concime azotato usato	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

DENUMINAZIONE DEL TIPO	3	4	5	6	7
N. DEL TIPO					
1					
3. - Ammendante vegetale semplice	Prodotto a base di sostanze vegetali non fermentate, non contenente rifiuti di origine animale, senza aggiunta di sostanze inerti e nel quale il contenuto di torba è inferiore al 30% della sostanza vegetale totale	Sostanza organica sul tal quale: minimo 40% Sostanza organica sul secco: minimo 70% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 4%	È obbligatorio, indicare i componenti d'origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—
4. - Ammendante vegetale fermentato	Prodotto fermentato a base di sostanze vegetali non contenente rifiuti di origine animale oltre il letame, senza aggiunta di sostanze inerti e nel quale il contenuto in torba è inferiore al 30% della sostanza vegetale totale	Sostanza organica sul tal quale: minimo 35% Sostanza organica sul secco: minimo 50% Rapporto C/N: 55 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—
5. - Ammendante vegetale composto	Prodotto fermentato derivato da una miscela di sostanze di origine vegetale che può contenere rifiuti di origine animale e/o sostanze minerali e/o sostanze inerti e nel quale il contenuto in torba è inferiore al 30% delle sostanze vegetali totali	Sostanza organica sul tal quale: minimo 20% Sostanza organica sul secco: minimo 30% Rapporto C/N: 55 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. — *Ammendanti Organici naturali.*

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	3	4	5	6	7
6. - Ammendante da residui urbani (Composti matu- ro)	Mescolanza di rifiuti solidi, principalmente di origine domestica, la cui massa, nel corso della fabbrica- zione ha subito un riscal- damento naturale ad una temperatura maggiore o uguale a 60°C, preceduto o seguito da operazioni meccaniche quali cerni- ta, macinazione, dilace- razione, deferratura, se- tacciatura, ecc.	Sostanza organica sul tal quale: minimo 20% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 2% Rapporto C/N: non supe- riore a 30 Granulometria: vedere co- lonna 5	Granulometria (setac- cio a maglie qua- drate): molto fine: almeno il 99% inferiore a 6,3 mm fine: almeno il 99% inferiore a 12,5 mm media: almeno il 99% inferiore a 25 mm grossolana: alme- no il 99% infe- riore a 40 mm	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di ori- gine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N Classe granulometrica	Senza alcuna ag- giunta di compo- sti azotati inor- ganici o di azo- to organico di sintesi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

1 N. DEL TIPO	2 DENOMINAZIONE Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	6 Note
7. - Amendante tor- boso composto	Prodotto fermentato conte- nente più del 30% di tor- ba miscelata con residui di origine vegetale e/o animale e/o sostanze mi- nerali e/o sostanze inerti	Sostanza organica sul tal quale: minimo 35% Sostanza organica sul sec- co: minimo 60% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 4%	E obbligatorio indi- care i componenti d'origine in ordine decrecente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di ori- gine biologica Azoto totale Sostanza organica	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 2. - *Ammendanti unici.*

N. DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	3	4	5	6	7
1. - Torba acida	Vegetali palustri vari umificati naturalmente in ambiente anaerobico	pH inferiore a 5 (H ₂ O) sostanza organica sul secco superiore all'80%. Azoto totale massimo 2% sul secco	È obbligatoria l'indicazione del nome dei vegetali originari. Esempio: « Torba di sfagno » ecc.	Carbonio organico di origine biologica Sostanza organica pH Azoto totale È ammessa la dichiarazione del volume in litri o in dmc.	—
2. - Torba scura	Vegetali palustri vari umificati naturalmente in ambiente anaerobico	pH superiore a 5 (H ₂ O) sostanza organica superiore al 40% sul secco	È obbligatoria l'indicazione del nome dei vegetali originari. Esempio: « Torba di sfagno » ecc.	Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica pH È ammessa la dichiarazione del volume in litri o in dmc.	—
3. - Lignite macinata	Vegetali legnosi vari naturalmente umificati in ambiente anaerobico, macinati	Sostanza organica sul secco superiore al 40% Azoto totale inferiore al 2%. Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Classe granulometrica	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 3. - Correttivi Calcici e Magnesiaci.

1. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2. Modo di preparazione e componenti essenziali	3. Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	4. Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5. Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	6. Note
1. - Correttivo calcareo	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali, carbonato di calcio	35% CaO Classificazione granulometrica: ca: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
2. - Marna	Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da mescolanza di materiale calcareo ed argilloso	25% CaO Classificazione granulometrica: ca: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
3. - Correttivo calcareo-magnesiaco	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali, carbonati di calcio e di magnesio	35% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: ca: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
4. - Dolomite	Prodotto contenente calcio e magnesio come carbonato doppio	40% CaO + MgO 17% MgO Classificazione granulometrica: ca: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
5. - Calce viva agricola	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree e contenente come componenti essenziali ossido di calcio	70% CaO Classificazione granulometrica: ca: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. — Correttivi, Calcici e Magnesiaci.

1. N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2. Modo di preparazione e componenti essenziali	3. Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	4. Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5. Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	6. Note
6. - Calce agricola spenta	Prodotto ottenuto per idrata- zione della calce agricola viva	50% CaO Classificazione granulometri- ca: vedi I.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
7. - Calce viva ma- gnesiaca	Prodotto ottenuto per calcina- zione di rocce calcaree ma- gnesiache	70% CaO + MgO Classificazione granulometri- ca: vedi I.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
8. - Calce spenta ma- gnesiaca	Prodotto ottenuto per idrata- zione della calce viva ma- gnesiaca	50% CaO + MgO 12% MgO Classificazione granulometri- ca: vedi I.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
9. - Ceneri di calce	Prodotto residuo della fabbri- cazione delle calci. Può con- tenere ossidi, idrossidi, car- bonati di calcio e di magne- sio e ceneri di carbone	40% CaO + MgO Classificazione granulometri- ca: vedi I.1.	—	CaO totale Classe granulometrica MgO totale (facoltativa)	—
10. - Ceneri di calce magnesiaca	Prodotto residuo della fabbri- cazione delle calci in cui il titolo in ossido di magnesio è uguale o superiore all'8%	40% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometri- ca: vedi I.1.	—	MgO totale MgO totale Classe granulometrica	—

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. - Correttivi Calcici e Magnesiaci.

1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note	
11. - Calce di defecazione	Prodotto residuo della filtrazione di sughi zuccherini dopo la carbonatazione. Il carbonato di calcio è presente finemente suddiviso.	CaO 20% Classificazione granulometrica: I.I.	—	CaO totale Classe granulometrica	—	
12. - Gesso agricolo	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio con 2 molecole d'acqua	25% CaO 35% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi I.I.	—	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	—	
13. - Anidrite	Prodotto d'origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio anidro	30% CaO 45% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi I.I.	—	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	—	
14. - Gesso cotto	Prodotto ottenuto dalla disidratazione totale o parziale del gesso	30% CaO 45% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi I.I.	—	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	—	
15. - Solfato di calcio precipitato	Sottoprodotto di fabbricazioni industriali quali, ad esempio la fabbricazione dell'acido solforico	25% CaO 35% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi I.I.	—	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	—	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 4. - Ammendanti e Correttivi diversi.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	7 Note
1.	Solfato ferroso per uso agricolo	Prodotto industriale, collate- rale di altre lavorazioni	90% $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ Solubilità in acqua: circa 26 g/100 ml a 20°C	$\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ totale	—
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Prodotto a base di « Maërl » (residui calcarei di alghe marine) e di Kieserite	30% CaO 8% MgO 12% SO_4 Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	CaO totale MgO totale SO_4 totale Classe granulometrica	—

ALLEGATO 2.

NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

1. - *Indicazioni obbligatorie per l'identificazione.*

1. 1. - Per i concimi nazionali di cui all'allegato 1 A.

1. 1. 1. - L'indicazione **CONCIME MINERALE SEMPLICE** o **CONCIME MINERALE COMPOSTO** o **CONCIME ORGANICO** o **CONCIME ORGANO-MINERALE**, in lettere maiuscole.

1. 1. 2. - La denominazione del tipo di concime, conformemente all'allegato 1.A - senza ripetere la parola « concime » ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione « a basso titolo » quando prevista.

1. 1. 3. - I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'allegato 1 A.

1. 1. 3. 1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali, deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale e nel seguente ordine:

1. 1. 3. 2. - N, P₂O₅, K₂O, per gli elementi principali;

1. 1. 3. 3. - CaO, MgO, SO₃ (S), per gli elementi secondari;

1. 1. 3. 4. - B, Mn, Zn, Cu, Mo, Co, Fe, per i microelementi;

1. 1. 3. 5. - C e Cl rispettivamente per il carbonio organico di origine biologica e per il cloro.

1. 1. 3. 6. - Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1. 1. 3. 7. - L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅), ossido di potassio (K₂O), ecc.).

VIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 1. 4. - Il peso netto o il peso lordo, in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara. Per i concimi fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C.

1. 1. 5. - Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime avente sede nel territorio nazionale.

1. 1. 6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1 A.

1. 2. - Per gli ammendanti ed i correttivi di cui all'allegato 1 B.

1. 2. 1. - L'indicazione « AMMENDANTE » o « CORRETTIVO » in lettere maiuscole.

1. 2. 2. - La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 1 C, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in « elementi » od in « sostanze utili ».

1. 2. 3. - I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forme e solubilità, quando prescritti nell'allegato 1 B.

1. 2. 3. 1. - L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti e i correttivi, deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi e nell'ordine stabilito nell'allegato 1 B.

1. 2. 3. 2. - Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 B preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1. 2. 3. 3. - L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico.

1. 2. 4. - Il peso netto o il peso lordo, in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara.

1. 2. 5. - Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto avente sede nel territorio nazionale.

1. 2. 6. - Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1 B.

2. - *Norme per l'etichettatura.*

2. 1. - Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti le indicazioni di cui al punto 1., devono essere bene in vista.

Le etichette devono essere fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio.

Se il sistema di chiusura è costituito da un sigillo o da un piombo, su di esso deve figurare il nome od il contrassegno specifico del responsabile di cui ai punti 1. 1. 5 e 1. 2. 5.

2. 2. - Le indicazioni di cui al punto 1. devono essere indelebili e chiaramente leggibili.

ALLEGATO 3.

TOLLERANZE

1. - *Definizioni.*

1. 1. - Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun elemento fertilizzante corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.

1. 2. - Esse devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell'eventuale errore analitico e di campionamento.

1. 3. - Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati negli allegati 1 A, 1 B.

1. 4. - In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza dell'elemento fertilizzante in rapporto al valore dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

2. - Allo scopo di impedire che le tolleranze previste in questo allegato siano messe sistematicamente a profitto, i competenti servizi di vigilanza effettuano i controlli adottando il seguente criterio: su di un numero n di campioni di fertilizzanti di uno stesso tipo, di uno stesso produttore, provenienti dalla stessa unità produttrice e raggruppati secondo l'ordine cronologico dei prelievi avvenuti in un arco di tempo non superiore ai 12 mesi, si determina, elemento per elemento, il titolo analitico medio ponderale (rapportato al peso della partita campionata). Analogamente sui titoli dichiarati per gli n campioni analizzati, si determina, elemento per elemento, il titolo dichiarato medio ponderale (rapportato al peso delle partite campionate).

La differenza tra i due valori ottenuti per ciascun elemento deve risultare uguale o inferiore al valore della tolleranza ridotta (t_r) ottenibile con la seguente formula:

$$t_r = \frac{t_i \cdot 1,5}{\sqrt{n}}$$

dove:

t_i = tolleranza individuale riportata in questo allegato per l'elemento considerato.

n = numero di campioni costituenti una serie che è fissato a 16.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Qualora la differenza tra i due valori di cui sopra superi il valore della tolleranza ridotta (tr), i responsabili saranno perseguiti secondo le norme di cui all'articolo 19 della legge.

Ai fini del predetto controllo i servizi di vigilanza sono tenuti ad inviare, per ogni campione analizzato, una copia del relativo certificato di analisi al produttore o confezionatore, all'importatore o venditore del fertilizzante, il quale, limitatamente ai campioni costituenti una serie, potrà chiedere, con le modalità previste dall'articolo 19, la revisione delle analisi per gruppi di n campioni, nel termine perentorio di trenta giorni a partire da quello di ricevimento della comunicazione di denuncia, oppure effettuare il pagamento liberatorio di cui al già citato articolo.

I campioni che all'analisi risultano con titoli inferiori a quelli dichiarati anche a seguito dell'applicazione delle tolleranze individuali consentite in questo allegato, non concorreranno alla formazione delle serie di cui sopra ed i responsabili saranno comunque direttamente perseguiti secondo le norme di cui all'articolo 19 della legge.

3. - Per quanto concerne il titolo dichiarato in elementi fertilizzanti nei vari tipi di concimi elencati nell'allegato 1 A (Concimi nazionali), le tolleranze applicabili sono le seguenti:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P ₂ O ₅ - K ₂ O - CaO - MgO - SO ₃ - S - Cl - B - Mn - Zn - Cu - Mo - Co - Fe
3. 1. - <i>Concimi semplici.</i>	
3. 1. 1. - <i>Concimi azotati (solidi e fluidi):</i>	
Nitrato di calcio	0,4
Calcio-cianamide	1,0
Solfato ammonico	0,3
Nitrato ammonico	
(fino al 32% compreso)	0,8
(oltre il 32%)	0,6
Solfonitrato di ammonio	0,8
Urea	0,4
Formurea	0,5
Crotonilidendiurea	0,5
Isobutilidendiurea	0,5
Sali misti azotati	0,5
Soluzioni ammoniacali	0,4

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P ₂ O ₅ - K ₂ O - CaO - MgO - SO ₃ - S - Cl - B - Mn - Zn - Cu - Mo - Co - Fe
Soluzioni di nitrato ammonico	0,4
Soluzioni di urea	0,4
Soluzioni azotate urea+nitrato ammonico	0,5
Soluzioni di solfato ammonico	0,4
 3. 1. 2. - Concimi fosfatici:	
Scorie di defosforazione:	
— dichiarazione espressa da una forcetta del 2% in peso	0,0
— dichiarazione espressa da un solo numero	1,0
 3. 1. 2. 1. - Altri concimi fosfatici:	
Solubilità della P ₂ O ₅ in (N.º del concime nell'alle- gato 1 A - punto 1. 3.):	
Acidi minerali 1, 5, 9, 10, 11	0,8
Acido formico 10	0,8
Citrato ammonico neutro 2, 3, 4, 6*	0,8
Citrato ammonico alcalino (Petermann, Joulie) 7, 8, 9	0,8
Acqua 2, 3, 5, 6	0,9
Acqua 4	1,3
 3. 1. 2. 2. - Concimi fosfatici fluidi:	
Acido fosforico	0,8
 3. 1. 3. - Concimi potassici:	
Sale potassico grezzo	1,5
Cloruro potassico:	
(fino al 55% compreso)	1,0
(oltre il 55%)	0,5

(*) Tolleranza per l'azoto: 0,3.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P ₂ O ₅ - K ₂ O - CaO - MgO - SO ₃ - - S - Cl - B - Mn - Zn - Cu - Mo - Co - Fe
Sale potassico B.T.C.	1,0
Solfato potassico	0,5
Sali misti di potassio o sfridi potassici	1,0
3. 2. - <i>Concimi composti (solidi e fluidi).</i>	
3. 2. 1. - <i>Elementi fertilizzanti:</i>	
Azoto	1,1
Anidride fosforica	1,1
Ossido di potassio	1,1
3. 2. 2. - <i>Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato:</i>	
Concimi binari	1,5
Concimi ternari	1,9
3. 2. 3. - <i>Altri elementi (secondari e microelementi) nei concimi semplici e composti:</i>	
Ossido di calcio	1/10 del valore dichiarato con un massimo di 0,8.
Ossido di magnesio	
Anidride solforica	
Zolfo	
Cloro	
Boro	
Manganese	
Zinco	
Rame	
Molibdeno	
Cobalto	
Ferro	

3. 2. 4. - Per quanto concerne i titoli dichiarati dalle varie forme azotate e della solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P_2O_5) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 A e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3. 2. 5. — Sull'« indice di attività », nella formurea e nei concimi che la contengono, è ammessa una tolleranza uguale a $\pm 5\%$, con un massimo di 2 unità.

3. 3. — <i>Concimi organici.</i>	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
3. 3. 1. — <i>Concimi organici azotati:</i>	N		C
Pennone	0,9		1,0
Cornunghia torrefatta	0,5		1,0
Cornunghia naturale	0,9		1,0
Pelli e crini	0,9		1,0
Cuoiazzoli	0,9		1,0
Cuoio torrefatto	0,5		1,0
Crisalidi	0,9		1,0
Sangue secco	0,5		1,0
Farina di carne	0,5		1,0
Panelli	0,5		1,0
Borlanda *	0,5		1,0
Cascami di lana	0,5		1,0
3. 3. 2. — <i>Concimi organici NP:</i>	N	P_2O_5	C
Guano	0,5	0,5	1,0
Farina di pesce	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa degelatinata	0,5	0,5	1,0
Ruffetto d'ossa	0,5	0,5	1,0
Concime d'ossa	0,5	0,5	1,0
Pollina essiccata	0,5	0,5	1,0

(*) Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,5

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. 4.	- Concimi organo-minerali.	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	C
3. 4. 1.	- Concimi organo-minerali azotati . . .	1,1	—	—	1,0
3. 4. 2.	- Concimi organo-minerali NP . . .	1,1	1,1	—	1,0
3. 4. 3.	- Concimi organo-minerali NK . . .	1,1	—	1,1	1,0
3. 4. 4.	- Concimi organo-minerali NPK . . .	1,1	1,1	1,1	1,0
3. 4. 5.	- Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato:				
	Concimi organo-minerali azotati				1,5
	Concimi organo-minerali NP e NK				1,9
	Concimi organo-minerali NPK				2,5
3. 5.	- Altri elementi (secondari e microelementi) nei concimi organici e nei concimi organo-minerali:				
	Ossido di calcio				1/10 del valore dichiarato con un massimo di 0,8.
	Ossido di magnesio				
	Anidride solforica				
	Zolfo				
	Cloro				
	Boro				
	Manganese				
	Zinco				
	Rame				
	Molibdeno				
	Cobalto				
	Ferro				

3. 6. - Per quanto concerne i titoli dichiarati per le varie forme azotate e per le varie solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono ad 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P₂O₅) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1A e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. 7. — Nei concimi liquidi previsti nell'allegato 1. A è tollerato un residuo insolubile, determinabile per filtrazione o centrifugazione della soluzione resa omogenea e portata a 20°C, non superiore all'1% P/V.

4. — Per quanto concerne il titolo dichiarato in elementi od in sostanze utili nei vari tipi di ammendanti o correttivi elencati nell'allegato 1 B le tolleranze applicabili sono le seguenti:

4. 1. — *Ammendanti organici naturali.*

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		Valori contenuti sul
	C	Sos.Org.	Rapporto C/N
Letame essiccato	3,0	5,0	3,0
Letame artificiale	3,0	5,0	3,0
Ammendante vegetale semplice . .	3,0	5,0	3,0
Ammendante vegetale fermentato .	3,0	5,0	3,0
Ammendante fermentato composto .	3,0	5,0	3,0
Ammendante da residui urbani maturo	3,0	5,0	3,0
Ammendante torboso composto . .	3,0	5,0	—

4. 2. — *Ammendanti umici.*

Torba acida	3,0	5,0	—
Torba scura	3,0	5,0	—
Lignite macinata	3,0	5,0	—

4. 3. — *Correttivi calcici e magnesiaci.*

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	CaO	MgO	SO ₃	Fe SO ₄ , 7 H ₂ O
Per i correttivi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	0,7	0,7	—	—
Per i correttivi n. 12, 13, 14, 15	0,7	—	0,5	—

4. 4. — *Ammendanti e correttivi diversi.*

Solfato ferroso per uso agricolo	—	—	—	2
Correttivo calcico solfo-magnesiaco	0,7	0,7	0,5	—

ALLEGATO N. 4.

MODO DI PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI
PER IL CONTROLLO DEI CONCIMI

1. — SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.
I campioni destinati ai controlli ufficiali dei concimi, al fine di accertarne la qualità e la composizione, vengono prelevati in conformità delle modalità sotto indicate. Essi sono da considerarsi rappresentativi delle partite campionate.
2. — AGENTI PRELEVATORI AUTORIZZATI.
I campioni vengono prelevati da agenti specializzati appositamente designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si avvale anche delle Regioni.
3. — DEFINIZIONI.
Partita da campionare: quantità di prodotti costituente una unità e avente caratteristiche presunte uniformi.
Campione elementare: quantità prelevata da un punto della partita.
Campione globale: insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita.
Campione ridotto: parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo.
Campione finale: parte rappresentativa del campione ridotto.
4. — STRUMENTI.
 4. 1. — Gli strumenti necessari per il prelevamento devono essere costruiti con materiali che non possano influenzare le caratteristiche dai prodotti da campionare.
 4. 2. — *Strumenti raccomandati per il campionamento dei concimi.*

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. 2. 1. — *Campionamento manuale.*
4. 2. 1. 1. — Pala a fondo piatto e a bordi laterali verticali.
4. 2. 1. 2. — Sonda a lungo setto o a partizioni. Le dimensioni della sonda devono essere adeguate alle caratteristiche della partita (profondità del recipiente, misure del sacco, ecc.) ed alla dimensione delle particelle costituenti il concime.
4. 2. 2. — *Campionamento meccanico.*
Dispositivi meccanici autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e foreste possono essere utilizzati per il campionamento di concimi in movimento.
4. 2. 3. — *Divisore.*
Per i prelevamenti elementari nonché per la preparazione dei campioni ridotti e dei campioni finali possono essere utilizzati strumenti per dividere i campioni in parti approssimativamente uguali.
5. — REQUISITI QUANTITATIVI.
5. 1. — *Partita da campionare.*
La dimensione della partita deve essere tale da consentire il prelievo di campioni in ogni sua parte.
5. 2. — *Campioni elementari.*
5. 2. 1. — *Concimi alla rinfusa.* *Numero minimo dei campioni elementari.*
5. 2. 1. 1. — Partite di peso non superiore a 2,5 tonnellate. 7
5. 2. 1. 2. — Partite di peso superiore a 2,5 tonnellate ma non superiore a 80 tonnellate. $\sqrt{\text{di 20 volte il numero di tonnellate costituenti la partita da campionare (a).}}$
5. 2. 1. 3. — Partite superiori a 80 tonnellate. 40
5. 2. 2. — *Concimi imballati.* *Numero minimo di imballaggi da campionare (b).*
5. 2. 2. 1. — *Imballaggi di contenuto superiore a 1 chilogrammo.*
5. 2. 2. 1. 1. — Partite inferiori a 4 imballaggi. Tutti gli imballaggi.

(a) Se il risultato è un numero decimale si arrotonderà al numero intero superiore.

(b) Per gli imballaggi non superiori ad un chilogrammo, il contenuto di un imballaggio costituisce un prelievo elementare.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. 2. 2. 1. 2. — Partite da 5 a 16 imballaggi. 4
5. 2. 2. 1. 3. — Partite da 17 a 400 imballaggi. $\sqrt{\quad}$ del numero di imballaggi costituenti la partita da campionare (a).
5. 2. 2. 1. 4. — Partite superiori a 400 imballaggi. 20
5. 2. 2. 2. — Imballaggi di contenuto non superiore a 1 chilogrammo. 4
5. 3. — Campione globale.
- È richiesto un solo campione globale per partita. Il peso totale dei campioni elementari destinati a costituire il campione globale non può essere inferiore ai seguenti quantitativi:
5. 3. 1. — Concimi alla rinfusa. 4 chilogrammi.
5. 3. 2. — Concimi imballati. 4 chilogrammi.
5. 3. 2. 1. — Imballaggi di contenuto superiore a 1 chilogrammo. 4 chilogrammi.
5. 3. 2. 2. — Imballaggi di contenuto non superiore a 1 chilogrammo. Peso del contenuto di 4 imballaggi di origine.
5. 4. — Campioni finali.
- Dopo riduzione, se necessaria, si ottengono dal campione globale, campioni finali. È richiesta l'analisi di almeno un campione finale. La massa del campione finale, destinato all'analisi, non può essere inferiore a 500 grammi.
6. — ISTRUZIONI RELATIVE AI PRELIEVI, ALLA FORMAZIONE E AL CONDIZIONAMENTO DEI CAMPIONI.
6. 1. — Generalità.
- Prelevare e formare i campioni con tutta la rapidità possibile prendendo le precauzioni necessarie per assicurarsi che il campione sia rappresentativo. Le superfici, i recipienti e gli strumenti impiegati devono essere puliti ed asciutti.

(a) Se il risultato è un numero decimale si arrotonderà al numero intero superiore.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. 2. — *Campioni elementari.*
I campioni elementari sono da prelevarsi a caso dal complesso della partita. I loro pesi dovranno essere approssimativamente uguali.
6. 2. 1. — *Concimi alla rinfusa.*
Dividere simbolicamente la partita in parti approssimativamente uguali. Scegliere a caso un numero di parti corrispondente al numero di campioni elementari di cui sub 5. 2. e prelevare almeno un campione da ciascuna parte.
Quando, nel caso dei concimi alla rinfusa non sia possibile ottemperare a quanto prescritto al punto 5. 1., il campionamento dovrà essere effettuato sulla partita in movimento, durante il carico o lo scarico. In questo caso i campioni elementari dovranno essere prelevati a caso sulle parti divise simbolicamente come detto sopra, durante la « movimentazione ».
6. 2. 2. — *Concimi imballati.*
Prelevare da tutti gli imballaggi da campionare secondo quanto indicato sub 5. 2., una parte del loro contenuto. Eventualmente vuotare separatamente gli imballaggi.
6. 3. — *Formazione dei campioni globali.*
Riunire i campioni elementari per costituire un solo campione globale.
6. 4. — *Formazione dei campioni finali.*
Mescolare con cura ciascun campione globale per ottenere un campione omogeneo (a). Se necessario ridurre il campione globale a 2 chilogrammi (campione ridotto) con l'aiuto eventualmente di un divisore meccanico o con il metodo della suddivisione in quarti.
Formare, quindi, almeno tre campioni finali di peso approssimativamente uguale e rispondenti ai requisiti quantitativi di cui sub 5. 4.
Introdurre ciascun campione in un recipiente idoneo pulito, asciutto ed a tenuta ermetica. Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi modifica delle caratteristiche del campione.
7. — *CONDIZIONAMENTO DEI CAMPIONI FINALI.*
Sigillare ed etichettare i recipienti o le confezioni (l'etichetta deve essere incorporata nel sigillo) in modo che non possano essere aperti senza violare il sigillo.

(a) Se necessario, schiacciare i grumi, togliendoli eventualmente dalla massa e riunendo quindi il tutto.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8. — VERBALI DI CAMPIONAMENTO.

Per ogni operazione di campionamento deve essere redatto un verbale che permetta di identificare senza equivoci la partita campionata.

9. — DESTINAZIONE DEI CAMPIONI.

Per ciascuna partita trasmettere nel più breve termine almeno un campione finale ad uno dei laboratori incaricati dell'analisi con le indicazioni necessarie all'analisi stessa.